Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

Art. 33

(ABROGATO)

(5)

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007

2 Comma 3 abrogato da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007

3 Comma 4 sostituito da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007

4 Comma 5 sostituito da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007

5 Articolo abrogato da art. 14, comma 57, lettera b), L. R. 22/2010